PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2012/2065(INI)

20.9.2012

PROGETTO DI RELAZIONE

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente
(2012/2065(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Stephen Hughes

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente
(2012/2065(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 9, 151, 153, 156 e 168,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 6, 31, 37 e 35[1],

– vista la risoluzione dell'OIL dell'1 giugno 2006 in materia di amianto,

– vista la convenzione dell'OIL del 16 giugno 1989 relativa alla sicurezza nell'uso dell'amianto,

– viste le dichiarazioni dell'OMS sull'amianto,

– vista la dichiarazione sulla protezione dei lavoratori scaturita dalla Conferenza di Dresda sull'amianto (2003),

– vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva quadro)[2],

– vista la direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili[3],

– vista la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro[4],

– vista la raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, agli Stati membri riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali[5],

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" (COM(2007)0062),

---

[1] GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

[2] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

[3] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

[4] GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

[5] GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39.

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 24 aprile 2011, dal titolo "Analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" (SEC(2011)0547),

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2008 sulla strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro[1],

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sul progetto di regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) relativamente all'allegato XVII[2],

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro[3],

– vista la relazione del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) relativa alla campagna europea sull'amianto (2006),

– vista la relazione dell'OMS intitolata "Preventing disease through healthy environments: action is needed on chemicals of major public health concern" (Prevenire le malattie grazie a un ambiente salubre: è necessario un intervento nel settore delle sostanze chimiche che destano maggiori preoccupazioni per la salute pubblica)[4],

– vista la monografia 100C dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC) intitolata "Arsenic, metals, fibres, and dusts: a review of human carcinogens" (Arsenico, metalli, fibre e polveri: un'analisi dei cancerogeni umani) (2012)[5],

– vista la dichiarazione della Commissione internazionale per la salute occupazionale (ICOH) intitolata "Global asbestos ban and the elimination of asbestos-related diseases" (Il divieto globale dell'amianto e l'eliminazione delle malattie correlate all'amianto)[6],

– visto il documento della Commissione dal titolo "Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis" (Note informative sulle malattie professionali: una guida per la diagnosi) (2009)[7],

– vista la relazione di indagine 24/E di Eurogip (aprile 2006) intitolata "Asbestos-related occupational diseases in Europe: Recognition - Figures - Specific systems" (Le malattie

[1] GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 14.
[2] GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 106.
[3] Testi approvati, P7_TA(2011)0589.
[4] http://www.who.int/ipcs/features/10chemicals_en.pdf
[5] http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100C/mono100C.pdf
[6] http://www.icohweb.org/site_new/multimedia/news/pdf/ICOH%20Statement%20on%20global%20asbestos%20ban.pdf
[7] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3155&langId=en

professionali associate all'amianto in Europa: riconoscimento, cifre, sistemi specifici)[1],

– vista la relazione di 08-E di Eurogip (agosto 2006) intitolata "Costs and funding of occupational diseases in Europe" (Costo e finanziamento delle malattie professionali in Europa)[2],

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che tutti i tipi di amianto sono pericolosi e che l'impatto di tale pericolosità è documentato e regolamentato; considerando che gli effetti più nocivi per la salute derivanti dall'inalazione di fibre di amianto si manifestano a distanza di decenni dall'esposizione;

B. considerando che è stato osservato un aumento del rischio di cancro nelle popolazioni esposte a livelli molto bassi di fibre di amianto, ivi incluse le fibre di amianto crisotilo;

C. considerando che, malgrado il divieto di utilizzo, l'amianto è ancora presente in un gran numero di navi, treni e soprattutto edifici, inclusi molti edifici pubblici;

D. considerando che, nonostante il divieto, i sistemi di vigilanza del mercato esistenti non sono in grado di garantire che l'amianto non venga importato nei mercati europei;

E. considerando che molti Stati membri hanno predisposto corsi di formazione destinati agli addetti ai lavori di demolizione, costruzione e manutenzione e ad altre figure professionali coinvolte nella rimozione dei materiali contenenti amianto;

F. considerando che molti lavoratori sono esposti all'amianto durante l'attività lavorativa;

G. considerando che in molti degli Stati membri in cui da tempo esistono divieti in materia di amianto i lavoratori più giovani e i lavoratori edili non riconoscono l'amianto presente negli edifici in cui svolgono lavori di ristrutturazione o demolizione;

H. considerando che molti materiali contenenti amianto sono già stati rimossi, sigillati o incapsulati e che molte imprese e proprietari di immobili possiedono la documentazione in cui sono indicati nel dettaglio i siti di rimozione dell'amianto;

I. considerando che i materiali contenenti amianto hanno, tipicamente, un ciclo di vita compreso fra 30 e 50 anni; considerando che ciò determinerà un aumento dei progetti di ristrutturazione e costruzione e, quindi, un maggior numero di lavoratori esposti;

J. considerando che il successo dei regolamenti in materia di amianto negli Stati membri è frenato dalla mancanza di conoscenza dei materiali contenenti amianto esistenti;

K. considerando che la posizione dei materiali contenenti amianto è spesso nascosta e che la

[1] http://www.eurogip.fr/en/docs/EUROGIP-24E-AsbestosOccDiseases.pdf
[2] http://www.europeanforum.org/pdf/Eurogip-08_E-cost.pdf

conoscenza di tali siti diminuisce drasticamente con il trascorrere del tempo;

L. considerando che una verifica obbligatoria degli edifici contenenti amianto fornirebbe una base solida e informata per l'elaborazione di programmi di rimozione nazionali, regionali ed europei;

M. considerando che l'UE ha messo a punto una politica ambiziosa di efficienza energetica e che, secondo le previsioni, la direttiva rivista sull'efficienza energetica dovrebbe definire una strategia a lungo termine in ogni Stato membro per la ristrutturazione degli edifici, ma che a tale politica non vengono affiancate strategie di rimozione dell'amianto;

N. considerando che i dubbi sul fatto che l'amianto sia presente oppure sia stato incapsulato o rimosso da determinati edifici possono dare luogo a conflitti tra datori di lavoro e lavoratori e che una conoscenza preliminare sulla presenza di amianto garantirà condizioni di lavoro di gran lunga più sicure, soprattutto nell'ambito delle attività di ristrutturazione;

O. considerando che gli interventi di incapsulamento o sigillatura sui materiali contenenti amianto devono essere consentiti unicamente su materiali adeguatamente etichettati con l'apposizione di avvertenze;

P. considerando che in tre Stati membri è tuttora consentita la presenza di fibre di amianto all'interno delle celle elettrolitiche, malgrado siano disponibili tecniche alternative, applicate con successo in altri paesi;

Q. considerando che permangono differenze di livello inaccettabile tra i sistemi di riconoscimento delle malattie professionali legate all'amianto degli Stati membri;

R. considerando che le segnalazioni insufficienti delle malattie legate all'amianto costituiscono uno dei principali ostacoli al trattamento delle vittime;

S. considerando che i programmi nazionali di sorveglianza sanitaria destinati ai lavoratori esposti all'amianto divergono notevolmente all'interno dell'UE, soprattutto per quanto riguarda il controllo medico durante la vita post-lavorativa;

T. considerando che l'esposizione all'amianto rappresenta una minaccia per la popolazione generale e che è una causa riconosciuta di malattia;

U. considerando che, secondo le stime dell'OMS, il numero dei casi di malattie legate all'amianto nell'UE è compreso tra 20 000 e 30 000 all'anno e che non ha ancora raggiunto il suo apice;

V. considerando che, a causa del periodo di latenza particolarmente prolungato e della scarsa preparazione del personale medico, spesso le vittime non ricevono un'assistenza adeguata da parte dei fornitori di servizi sanitari;

W. considerando che la Polonia è l'unico Stato membro ad aver adottato un piano di azione per un paese senza amianto;

X. considerando che molti Stati membri riducono le ispezioni sul lavoro e che la tendenza verso una maggiore deregolamentazione aumenta i rischi derivanti dall'amianto;

Y. considerando che molti tra lavoratori edili e utenti degli edifici sono lasciati senza protezione di fronte agli elevati livelli di esposizione all'amianto;

Z. considerando che, anche in presenza di un divieto, all'interno degli edifici restano milioni di tonnellate di amianto e che non esiste alcun registro dei siti contenenti amianto né dei quantitativi da rimuovere;

Censimento e registrazione dell'amianto

1. sollecita l'UE a rendere obbligatori il censimento e la registrazione dell'amianto;

2. esorta l'UE a elaborare modelli per il monitoraggio dell'amianto esistente negli edifici pubblici e privati;

3. incita l'UE a mettere a punto piani di azione destinati ai proprietari degli edifici pubblici per la rimozione sicura dell'amianto e a incoraggiare i privati a sottoporre i propri immobili alla verifica della presenza di materiali contenenti amianto;

4. esorta la Commissione a integrare la tematica dell'amianto nell'ambito di altre politiche, fra cui la politica dell'UE in materia di efficienza energetica;

5. propone la combinazione di una strategia di ristrutturazione edilizia finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili e, in parallelo, della rimozione di tutto l'amianto;

6. esorta la Commissione a rendere obbligatoria l'istituzione di registri pubblici dell'amianto da parte degli Stati membri;

7. incita l'UE a introdurre per i proprietari di immobili l'obbligo di comunicare all'ispettorato del lavoro i piani di lavoro in programma per i quali si prevede la presenza di materiali contenenti amianto;

8. invita i segretari generali delle istituzioni dell'UE ad allestire un registro completo, da rendere aperto al pubblico, relativo ai materiali contenenti amianto presso gli edifici dell'Unione;

Garantire qualifiche e formazione

9. invita l'UE a introdurre prescrizioni minime per le qualifiche specifiche obbligatorie in materia di amianto destinate a ingegneri civili, architetti e dipendenti di imprese registrate per la rimozione dell'amianto e a prevedere qualifiche specifiche in materia di amianto per la formazione degli altri lavoratori suscettibili di esposizione a questo materiale;

10. invita la Commissione a proporre una direttiva specifica recante le prescrizioni minime per la formazione professionale dei lavoratori edili e degli addetti alla manutenzione, inclusi i professionisti del settore delle costruzioni che lavorano occasionalmente con l'amianto;

11. invita l'UE a garantire, attraverso il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e gli ispettorati nazionali del lavoro, che gli ispettori del lavoro ricevano una

formazione nel settore dei materiali contenenti amianto;

Elaborazione di programmi di rimozione

12. esorta l'UE a mettere a punto piani di azione finalizzati alla rimozione dell'amianto a livello europeo, nazionale e regionale che includano gli aspetti normativi, l'istruzione e l'informazione, la formazione dei dipendenti pubblici, la formazione nazionale e internazionale, le attività di sensibilizzazione sulla rimozione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto da edifici, strutture pubbliche e siti di ex stabilimenti di produzione dell'amianto, la pulizia degli edifici e la costruzione di discariche e di impianti per la distruzione dell'amianto e del materiale di risulta contenente amianto, il monitoraggio dell'attuazione dei regolamenti, la valutazione dell'esposizione del personale a rischio e la protezione della salute;

13. esorta la Commissione ad abbassare il valore limite previsto per le fibre di amianto;

14. invita l'UE a garantire, attraverso il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro e gli ispettorati nazionali del lavoro, la piena applicazione dei regolamenti europei e nazionali in materia di amianto;

15. invita l'UE a definire una tabella di marcia per realizzare luoghi di lavoro senza amianto e per un ambiente senza amianto, sulla base dei principi stabiliti dall'OMS;

16. invita la Commissione a includere una strategia coordinata in materia di amianto nella prossima strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2014-2020;

17. invita la Commissione a rivedere immediatamente le deroghe per l'amianto crisotilo di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;

18. invita la Commissione a migliorare la vigilanza del mercato al fine di garantire che i materiali contenenti amianto non possano più entrare all'interno dell'UE;

Criteri di riconoscimento delle malattie legate all'amianto

19. riconosce che le due raccomandazioni sulle malattie professionali non hanno portato ad alcuna armonizzazione delle norme o delle procedure nazionali di identificazione, notifica, riconoscimento e risarcimento per le malattie legate all'amianto e che, di conseguenza, i sistemi nazionali differiscono tuttora notevolmente l'uno dall'altro;

20. esorta la Commissione a modificare la raccomandazione 2003/670/CE affinché tenga conto del progresso della ricerca medica e includa il cancro della laringe e quello dell'ovaio tra i tumori legati all'amianto;

21. invita gli enti assicurativi e di risarcimento ad adottare un approccio comune per il riconoscimento e il risarcimento delle malattie professionali legate all'amianto;

22. riconosce che, a causa dei periodi di latenza particolarmente lunghi, spesso le vittime dell'amianto non sono in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la malattia e l'esposizione professionale all'amianto;

23. invita l'UE a garantire che tutte le malattie professionali legate all'amianto siano riconosciute e risarcite;

24. invita gli Stati membri a non imporre l'onere della prova sulle vittime dell'amianto ma a conferire diritti di risarcimento più ampi, così come proposto dalla raccomandazione della Commissione 2003/670/CE[1];

25. invita l'UE a proporre un regolamento per garantire che tutti i casi di malattie professionali legate all'amianto siano identificati, segnalati alle autorità competenti ed esaminati dagli esperti;

26. invita la Commissione a introdurre orientamenti minimi vincolanti per le procedure nazionali di riconoscimento e risarcimento delle malattie legate all'amianto;

27. invita la Commissione a sostenere lo scambio di buone pratiche per la formazione del personale medico nella diagnosi delle malattie legate all'amianto;

28. invita l'UE a istituire comitati consultivi indipendenti composti da esperti del settore medico e tecnico al fine di individuare le prove scientifiche necessarie a dimostrare che determinate condizioni di lavoro hanno provocato una malattia legata all'amianto;

Sostegno per le associazioni delle vittime dell'amianto

29. invita la Commissione ad aiutare le associazioni delle vittime dell'amianto ad accedere alla consulenza professionale e a prestare assistenza pratica ai propri membri;

30. invita la Commissione a mettere a punto e a sostenere una rete delle vittime dell'amianto a livello europeo; ritiene che le associazioni delle vittime debbano svolgere un ruolo di primo piano nella messa a punto di soluzioni flessibili, appropriate ed efficienti in termini di costi per rispondere alle esigenze dei malati;

31. invita la Commissione a introdurre una Carta delle vittime dell'amianto, in cui siano precisati i diritti che le vittime dell'amianto nell'UE possono aspettarsi;

Strategie per un divieto globale dell'amianto

32. invita l'UE a collaborare con le organizzazioni internazionali per trovare il modo di catalogare il mercato dell'amianto come tossico;

33. invita l'UE a considerare come una priorità chiave l'inclusione dell'amianto crisotilo nell'allegato III della convenzione di Rotterdam;

34. invita l'UE a sollevare, nell'ambito dei forum in cui si discutono gli accordi commerciali, il tema dello sversamento inaccettabile di amianto nei paesi in via di sviluppo e a esercitare pressioni diplomatiche e finanziarie sui paesi esportatori di amianto perché chiudano le industrie estrattive di amianto e pongano fine alla pratica, illegale e immorale, dell'esportazione delle navi contenenti amianto giunte al termine del loro ciclo di vita;

[1] GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

35. invita l'UE a sviluppare e promuovere l'esportazione delle tecnologie senza amianto, così come della conoscenza dell'amianto, nei paesi in via di sviluppo;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.